anche a tener conto del fatto che le importazioni relative all'ultimo trimestre sono in linea di massima maggiori rispetto a quelle del trimestre precedente — tendenza destinata a rafforzarsi nel caso di un raccolto francese particolarmente abbondante — il quantitativo massimo di prugne esportabili dalla Francia in Germania non può essere valutato a più di 700 tonnellate ; che resterebbe quindi un fabbisogno di 5.000 tonnellate circa, da coprire con importazioni provenienti da paesi terzi ; che nel volume di tale livello risulta essere il più adeguato per il contingente di cui trattasi ;

considerando che per la fissazione del dazio del contingente è opportuno tener conto della particolare situazione del prodotto in questione e del fatto che l'unione tariffaria è stata realizzata nel 1968 ; che per questi motivi è opportuno che lo Stato membro richiedente effettui uno sforzo pari al 60% della differenza esistente tra il dazio nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento ed il dazio della tariffa doganale comune ; che su tale base il dazio del contingente ammonta all'11,6% ;

considerando che dagli elementi d'informazione raccolti — i più importanti dei quali sono menzionati nella presente decisione — non è dato ricavare indicazioni che autorizzino a concludere che la concessione di un contingente tariffario nei limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato del prodotto in questione ;

considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi in virtù dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per sopperire al fabbisogno degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto « nello stato in cui risulta importato »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario di 5.000 tonnellate al dazio dell'11,6% per l'importazione da paesi terzi e l'utilizzazione nel proprio territorio di prugne della voce 08.12 C della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1969.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1969

relativa all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo

(69/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato in ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 18,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dal suddetto articolo (3), nonché le decisioni della Commissione del 28 marzo 1963 (4), del 15 gennaio 1965 (5), del 4 marzo 1966 (6) e del 14 febbraio 1968 (7), relative all'aggiornamento dell'elenco in questione,

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.
(5) GU n. 23 del 10. 2. 1965, pag. 398/65.
(6) GU n. 46 del 17. 3. 1966, pag. 631/66.
(7) GU n. L 44 del 20. 2. 1968, pag. 7.

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che l'esame delle regolamentazioni nazionali relative all'ente belga « Fonds des maladies professionnelles » ed agli enti italiani « Istituto nazionale della previdenza sociale » e « Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » ha permesso di constatare che tali enti sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 18, primo capoverso, del regolamento n. 9 e che essi non sono imprese a carattere essenzialmente industriale e commerciale ai sensi del terzo capoverso dell'articolo in parola ;

considerando che gli enti di cui sopra sono pertanto suscettibili di iscrizione nell'elenco in parola ;

considerando, d'altra parte, che la denominazione dell'ente italiano « Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica », iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico con decisione della Commissione del 15 gennaio 1965, è stata modificata come segue : « EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera » e che la dicitura di tale ente sull'elenco deve, di conseguenza, essere cambiata in questo senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18, secondo capoverso, del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo, compilato con decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 e aggiornato con le decisioni della Commissione del 28 marzo 1963, del 15 gennaio 1965, del 4 marzo 1966 e del 14 febbraio 1968, è completato con l'iscrizione dei seguenti enti :

Stato membro	*Ente di diritto pubblico*
Belgio	Fonds des maladies professionnelles
Italia	Istituto nazionale della previdenza sociale
	Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro

e modificato come segue :

Italia	
invece di :	« Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »
leggasi :	« EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1969

concernente la designazione di esperti veterinari che possono essere incaricati dell'elaborazione di pareri relativi ai macelli ed ai laboratori di sezionamento

(69/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata dalla direttiva del 25 ottobre 1966 [2],

vista la direttiva della Commissione, del 13 maggio 1965, relativa alla procedura da seguire nell'elaborazione di pareri in materia di riconoscimento ufficiale

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[2] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3302/66.